

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
TRA
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA
E
COMUNE DI GENOVA

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E
DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI



MINISTERO
DELL'INTERNO

**PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**



COMUNE DI GENOVA

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di gennaio, a Genova presso una delle sale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova, sita in Largo Eros Lanfranco 1,

tra

il Comune di Genova, con sede in Genova Via Garibaldi 9, C.A.P. 16124, codice fiscale 00856930102, rappresentato dal Sindaco Prof.ssa Marta VINCENZI nata a Genova il 27 maggio 1947, domiciliata per la carica come sopra

e

la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova, con sede in Genova, Largo Eros Lanfranco 1, C.A.P. 16121, codice fiscale 80043490103, rappresentata dal Prefetto dott. Francesco Antonio MUSOLINO nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 3 maggio 1951, domiciliato per la carica come sopra,

Premesso che

- il piano di manutenzione straordinaria per il 2010 predisposto dal Comune di Genova per il miglioramento dell'arredo urbano e della vivibilità della città ha offerto l'occasione per l'avvio di una innovativa collaborazione tra la Prefettura di Genova e l'Ente locale;
- il 26 aprile 2010 è stato sottoscritto tra la Prefettura - UTG di Genova ed il Comune di Genova un Accordo che mira ad un efficace coordinamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del piano, alla tempestività degli interventi e ad una maggiore trasparenza e legalità nell'esecuzione degli appalti di cui sopra;
- l'atto di intesa sottoscritto ha dato, altresì, corpo ad un inedito modello di cooperazione tra Prefettura e Comune che ha condotto alla sottoscrizione, il 22 settembre 2010, di un protocollo di legalità volto a garantire ancor di più la regolarità nella conduzione dei cantieri e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a potenziare, secondo formule già esplorate in altre realtà, le misure preventive a presidio della legalità, in modo da prevenire anche ogni eventuale tentativo di infiltrazione della criminalità;



MINISTERO
DELL'INTERNO

**PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**



COMUNE DI GENOVA

Preso atto in particolare

del favorevole esito dell'esperienza già avviata con la sottoscrizione del citato Protocollo di Legalità che ha consentito, tra l'altro, l'attivazione di un costante monitoraggio delle aree cantierali, attraverso l'istituzione del c. d. "settimanale di cantiere";

Atteso che

la validità del percorso collaborativo ha determinato il convincimento di rinnovare termini e modalità della predetta intesa estendendola a tutti i lavori pubblici che saranno attuati dal Comune di Genova;

Visti

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n.94 che ha esteso il potere del prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il "Gruppo Interforze", istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010 con la quale sono stati fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Visto il decreto - legge 12 novembre 2010, n. 187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Tutto ciò premesso

Atteso che si intende prevedere l'estensione delle cautele antimafia anche per gli appalti di prossimo affidamento e relativi agli interventi ricompresi all'interno dell'Elenco annuale 2011 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22

dicembre 2010, e suoi successivi aggiornamenti, nonché agli interventi ricompresi nell'elenco annuale 2012 di prossima approvazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Comune di Genova, per la realizzazione di ogni opera pubblica ricompresa all'interno dell'Elenco annuale 2011 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-2013, nonché all'interno dell'Elenco annuale 2012 di prossima approvazione, si impegna ad avviare con la Prefettura – UTG le modalità di collaborazione sulla base delle linee di seguito indicate.

ART. 1

Il Comune di Genova si impegna, alla stipula dei contratti di cui sopra, ad acquisire, per il soggetto appaltatore, le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Per i subappalti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 252/1998, il Comune di Genova si impegna a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006 previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia e si impegna altresì ad acquisire successivamente le informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998.

Il Comune di Genova si impegna inoltre ad acquisire le informazioni prefettizie di cui sopra per tutti i sub-contratti non inquadrabili nel subappalto, ivi compresi quelli posti in essere dal subappaltatore, e inerenti le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

- trasporto materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- servizi di autotrasporto;

- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
- alloggio e vitto delle maestranze.

ART. 2

Il Comune di Genova si impegna ad inserire nelle "lex specialis" degli appalti l'obbligo, a carico dell'appaltatore, di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, 11° comma, ultimo capoverso, del d.Lgs. n. 163/2006, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore.

Il Comune di Genova si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto le comunicazioni di cui al precedente comma.

Il Comune di Genova si impegna ad inserire nelle "lex specialis" degli appalti l'obbligo, a carico dell'appaltatore, di corredare le comunicazioni di cui al comma 1 e relative alle lavorazioni di cui al precedente art. 1, 3° comma, con certificato camerale riportante apposita dicitura antimafia.

ART. 3

Nei casi previsti dall'art.11, comma 2, del d.P.R. 252/1998, il Comune di Genova può procedere alla stipula dei contratti di appalto o all'autorizzazione di subappalti anche in assenza delle informazioni fornite dal prefetto. I contratti stipulati e le autorizzazioni concesse dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione, qualora le verifiche diano esito positivo.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione di contratti o all'autorizzazione di subappalti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti revocate.

Qualora, a seguito delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, le verifiche prefettizie diano esito positivo, il Comune di Genova si impegna a darne immediata informazione all'appaltatore che sarà obbligato a risolvere e interrompere ogni rapporto con il sub-contraente. Tale obbligo sarà inserito nelle "lex specialis" degli appalti.

Qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura di Genova che la inoltrerà alla Prefettura – UTG competente anche per i contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex art.10 del d.P.R. 252/1998.

ART.4

Il Comune di Genova si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali previste dalla legge ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell'art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998.

Il Comune di Genova si impegna a valutare le informazioni supplementari atipiche – di cui all'art.1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n.252/1998.

Con un'apposita previsione contenuta nei contratti stipulati dal Comune di Genova verrà disciplinata la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto.

ART. 5

Il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi di gara le seguenti clausole alle quali si dovranno attenere le ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori:

a) Clausola n.1

"La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.”

“La sottoscritta impresa dichiara inoltre che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara”.

b) Clausola n.2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”

c) Clausola n.3

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.”

d) Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'impresa è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.”

Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non sarà inserita negli atti di gara in relazione alle categorie specialistiche, qualora siano presenti sul mercato un numero ristretto di operatori con qualifica specialistica idonea.

Il Comune si impegna a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa), e da attivare le procedure di cui all'art 136 del Codice dei Contratti in caso di violazione della clausola n. 4.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e in particolare di coloro che non denunciino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art.38, aggiunta dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Gli obblighi previsti nel presente articolo vengono estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ART.6

Le imprese esecutrici, prima dell'avvio dei lavori, forniscono attraverso un apposito sistema informatico, denominato SCIAMANO - già positivamente sperimentato in sede di attuazione dell'Accordo e del Protocollo di Legalità citati in premessa - i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.

Le ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori dovranno nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo un'apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura - UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all'accesso per un altro motivo.

Il Responsabile di cantiere ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.

I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.

Il Comune si impegna a trasmettere alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza.

Il Comune si impegna a inserire nei propri contratti apposita clausola che preveda che il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati da



**PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**



COMUNE DI GENOVA

parte delle imprese esecutrici possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

ART. 7

In tutte le ipotesi in cui il presente protocollo prevede l'applicazione di una clausola risolutiva espressa o la revoca dell'affidamento, il Comune applicherà anche una penale determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, d'intesa con la Prefettura- UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

ART. 8

La presente dichiarazione d'intenti avrà durata fino alla conclusione dei lavori in argomento.

IL PREFETTO

IL SINDACO